



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N. 1260

del 23 MAR. 2004

Oggetto: Regolamento per l'assegnazione delle Onorificenze Sportive.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 6, della Statuto del CONI;

VISTO l'articolo 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO il Regolamento per l'assegnazione delle Onorificenze Sportive approvato con deliberazione n. 907 del 19 dicembre 1996 e successive modificazioni;

./

Deliberazione n. 1260

Riunione del 23 MAR. 2004

VISTA la proposta formulata dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 134 del **22 MAR. 2004**

DELIBERA

Di approvare le modifiche al Regolamento per l'assegnazione delle Onorificenze Sportive conforme allo schema predisposto allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



VISTO: Se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente:

Il dirigente



(Sandro di Santo)

N.B. in neretto sono riportate le modifiche al precedente testo

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ONORIFICENZE SPORTIVE

TITOLO I

Principi Generali

Art.1

Le Onorificenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del C.O.N.I. istituisce le Onorificenze Sportive denominate "Collare d'Oro al Merito Sportivo", "Stella al Merito Sportivo", "Medaglia al Valore Atletico" e "**Palma al Merito Tecnico**" allo scopo di premiare atleti, dirigenti, **tecnici** e società che, per l'attività svolta nell'ambito delle Federazioni Sportive riconosciute o delle Discipline Associate, abbiano dato lustro allo Sport Italiano.

Art.2

Conferimento delle Onorificenze

1. La Giunta Nazionale del CONI conferisce le Onorificenze sportive di cui all'art.1 su proposta dell'apposita Commissione per le Benemerenze Sportive, **salvo i casi di cui ai successivi artt. 6 e 13.2.**

Art.3

La Commissione Benemerenze Sportive

1. Il Consiglio Nazionale del CONI nomina la Commissione per le Benemerenze sportive che ha il compito di:
 - emanare annualmente le disposizioni per le segnalazioni e le candidature per le Onorificenze;
 - valutare le proposte avanzate dai soggetti abilitati - in conformità al presente Regolamento - alla presentazione delle candidature ed all'invio delle segnalazioni per l'assegnazione delle Onorificenze e formulare le relative proposte di conferimento;
 - mantenere i rapporti con gli Enti e le Organizzazioni sportive nazionali ai fini della valorizzazione delle attività svolte dai rispettivi atleti, **tecnici**, dirigenti e società sportive;
 - formulare alla Giunta Nazionale del CONI eventuali proposte concernenti l'evoluzione del sistema delle Onorificenze sportive nonché le modifiche al presente Regolamento, da adottarsi poi da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
2. La Commissione è composta da n.1 Presidente, n.1 Vice Presidente e n.11 componenti che durano in carica sino alla scadenza del quadriennio olimpico e possono essere rinominati.
3. La Giunta Nazionale del CONI formula la proposta al Consiglio Nazionale per la composizione della Commissione osservando criteri di rappresentatività di tutte le istanze interessate.
4. La Commissione Atleti del CONI designa il proprio rappresentante in seno alla Commissione.
5. **I rappresentanti Tecnici in Consiglio Nazionale designano il proprio rappresentante in seno alla Commissione.**
6. Il Segretario Generale del CONI designa un dirigente dell'Ente con le funzioni di Segretario della Commissione.

Art.4 Requisiti

1. Gli insigniti delle Onorificenze Sportive debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'accesso alle cariche sportive di cui all'art. 5.2 dello Statuto del CONI.

TITOLO II

Collare d'Oro al Merito Sportivo

Art.5 Concessione della Onorificenza

1. Il "Collare d'Oro al Merito Sportivo" può essere concesso:
 - a) agli atleti italiani che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Nazionale del CONI;
 - b) ai dirigenti sportivi, e nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della "Stella d'Oro al Merito Sportivo" e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo sport italiano;
 - c) alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano una anzianità di costituzione di almeno cento anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza, a cui sia già stata conferita la "Stella d'Oro al Merito Sportivo" ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo internazionale e nazionale.

Art. 6 Facoltà di concessione

1. Oltre a quanto previsto dall'art.5, il Presidente del CONI può proporre "motu proprio" alla Giunta Nazionale il conferimento del "Collare d'Oro al Merito Sportivo" ad una personalità o altro soggetto - anche straniero **a parziale deroga di quanto indicato all'art. 4** - che abbia meritato e si sia particolarmente distinto nella promozione e nella diffusione degli ideali sportivi ed olimpici.

Art.7 Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza del "Collare d'Oro al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta nel corso della carriera sportiva.
2. Agli atleti già insigniti di "Collare d'Oro al Merito Sportivo" nell'eventualità in cui dovessero ripetere negli anni successivi una prestazione di cui al precedente art.5 punto 1 lettera a) viene attribuito uno speciale "Diploma d'Onore" riprodotto a rilievo il "Collare d'Oro al Merito Sportivo".
3. Agli insigniti di "Collare d'Oro al Merito Sportivo" non può essere assegnata ulteriore benemerita di grado inferiore a quella già loro attribuita.

Art. 8 Caratteristiche dell'Onorificenza

1. Il "Collare d'Oro al Merito Sportivo" è costituito da cinque parti assemblate:
 - a) cerchio diametro mm. 23 applicato al centro della stella riprodotto 5 cerchi e stella;

- b) stella leggermente bombata a 5 punte; larghezza massima 6 cm.; punte blu smaltate levigate; fascia circolare modellata riprodotte alloro larghezza 4 mm.;
 - c) raggiera formata da 20 raggi, conata con sezione leggermente a V nella parte anteriore; finissaggio lucido su entrambi i lati;
 - d) cerchietto rotondo diametro mm.25, finissaggio lucido applicato nella parte centrale posteriore della decorazione con scritta C.O.N.I. incisa;
 - e) anello saldato nella parte superiore della stella, posteriormente, con attacco per nastro a collare a doppio filo saldato.
2. Alla Onorificenza realizzata in oro è applicato un nastro a collarini di larghezza 37/40 mm., di colore blu, con ganci terminali dorati; la lunghezza complessiva è di cm.80 circa.
 3. Il distintivo dell'Onorificenza è in similoro dorato a spessore minimo 5 micron, eseguito in un unico pezzo riprodotte lo stesso soggetto della decorazione grande, senza raggiera, è traforato e reca nel rovescio l'attacco a chiodino e fermaglio.

Art.9
Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine corrispondente a quello iscritto in apposito Registro in consegna al Segretario Generale del CONI.

TITOLO III

Stelle al Merito Sportivo

Art.10
Concessione della Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" ha tre distinti gradi: d'oro, d'argento e di bronzo.
2. Essa può essere concessa:
 - a) alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e della attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e migliorare lo sport nel Paese;
 - b) ai **dirigenti sportivi** che con opere volontarie di segnalato impegno ed in positività d'intenti abbiano lungamente servito lo sport;
 - c) a personalità sportive straniere che abbiano bene meritato dallo Sport Italiano **anche in parziale deroga a quanto indicato all'art. 4.**
3. La Stella al Merito Sportivo compete di diritto ai componenti con diritto di voto degli Organi elettivi del CONI di cui all'art. 5.1 dello Statuto dell'Ente, nonché ai Presidenti degli Organi periferici del CONI di cui agli artt. 15 e 16 dello Statuto medesimo.
4. Ai soggetti di cui al precedente punto 3, in relazione al rilievo istituzionale della carica ricoperta, vengono attribuiti i seguenti gradi di Stella al Merito Sportivo:
 - d'oro: per i componenti con diritto di voto del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e per il Presidente del CONI;
 - d'argento: per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento;
 - di bronzo: per i Presidenti dei Comitati Provinciali.
- 5 **Per i Presidenti dei Comitati Regionali del CONI in caso di permanenza nella carica per almeno 8 anni, anche non consecutivi, viene ulteriormente attribuita la Stella d'Oro al**

Merito Sportivo; per i Presidenti dei Comitati Provinciali del CONI in caso di permanenza nella carica per almeno 8 anni e 12 anni, anche non consecutivi, viene ulteriormente attribuita, rispettivamente, la Stella al Merito Sportivo d'Argento e d'Oro.

- 6 Per le società sportive è tassativo che il periodo previsto per la loro attività sia continuativo, senza alcuna interruzione, e che le società stesse debbano essere in attività al momento della proposta di concessione dell'Onorificenza.
- 7 Per le persone, i periodi di tempo previsti possono anche essere non continuativi fra loro, purché nel complesso siano rispettati i minimi stabiliti.
- 8 Le cariche a vita o quelle onorarie non costituiscono titolo valido nel computo degli anni di attività.
- 9 La concessione della Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra i diversi livelli, salvo i casi previsti ai precedenti punti 2 lettera c) e 4, **ovvero per la fattispecie di cui al successivo art. 13.2.**
- 10 Tra la concessione di un grado dell'Onorificenza e quello immediatamente superiore deve intercorrere un periodo di almeno tre anni, salvo i casi previsti **al punto 4 e all'art.13.2.**

Art. 11

Ripetizione dell'Onorificenza

Ai soggetti di cui ai punti 2 e 4 dell'art. 10 l'Onorificenza della "Stella al Merito Sportivo" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

Art.12

Periodi di attività sportiva

1. Per conseguire la "Stella al Merito sportivo" d'oro è necessario che l'attività dedicata allo sport di cui al precedente art.10 sia almeno:
 - di anni 50 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 30 per i **dirigenti sportivi** di cui alla lettera b);
2. Per la "Stella al Merito sportivo" d'argento è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.10 sia almeno:
 - di anni 30 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 20 per **dirigenti sportivi** di cui alla lettera b);
3. Per la "Stella al Merito sportivo" di bronzo è necessario che l'attività sportiva di cui al precedente art.10 sia almeno:
 - di anni 20 per le società di cui alla lettera a);
 - di anni 12 per **dirigenti sportivi** di cui alla lettera b);
4. Al fine di porre in risalto l'attività prestata nel ruolo dirigenziale dalle donne i termini per la concessione alle stesse delle Onorificenze nei tre diversi livelli sono ridotti, in via provvisoria, rispettivamente a 20, 13 e 8 anni.

Art.13

Proposte assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Stelle al Merito Sportivo" nelle quantità massime di seguito specificate:
 - a) Stelle d'Oro: a Dirigenti sportivi n.100, ed a Società n.20;
 - b) Stelle d'Argento: a Dirigenti sportivi n.200, ed a Società n.50
 - c) Stelle di Bronzo: a Dirigenti sportivi n.400, ed a Società n.100

2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Stelle al Merito Sportivo" dei tre gradi, per opere e fatti straordinari non previsti dal presente Regolamento.

Art.14

Caratteristiche dell'Onorificenza

1. La "Stella al Merito Sportivo" porta sul recto una stella a cinque punte caricata dell'emblema del CONI smaltato di blu in un cerchio azzurro; essa ha il diametro di mm.40 ed è sorretta con un nastro largo mm.30 con barra dello stesso metallo della Stella con inciso "al Merito sportivo"; il nastro è azzurro al centro per mm.20 ed ha su ciascun lato cinque bande verticali, ognuna di mm.1, con i cinque colori dei cerchi olimpici
2. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art. 15

Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine corrispondente a quello iscritto in apposito Registro in consegna al Segretario Generale del CONI.

TITOLO IV

Palma al Merito Tecnico

Art.16

Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" ha tre distinti gradi e può essere conferita ai Tecnici Sportivi che svolgono l'attività sia in Sport riconosciuti professionisti che non riconosciuti professionisti ai sensi della Legge n. 91/81, che si siano distinti per l'ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello nazionale od internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l'aggiornamento e la pubblicistica tecnica e per lo sviluppo dell'attività giovanile.
2. Non può essere conferita l'Onorificenza della "Palma" ai soggetti già insigniti della "Stella al Merito Sportivo" di qualunque grado.

Art.17

Periodi di attività

1. Per conseguire la "Palma al Merito Tecnico" è necessario che l'attività svolta ininterrottamente quale tecnico sportivo sia almeno:
 - a) di anni 20 per l'ottenimento del grado d'Oro;
 - b) di anni 13 per l'ottenimento del grado d'Argento;
 - c) di anni 8 per l'ottenimento del grado di bronzo.
2. Le segnalazioni-proposte per il conferimento dell'Onorificenza ai tecnici sportivi sono effettuate come indicato all'art. 27.2 lettera b) dalle Federazioni Sportive Nazionali e la Commissione Benemerenze Sportive, ai fini della loro valutazione si ispira ai principi riportati nell'allegato n. 1 al presente Regolamento.

3. La concessione dell'Onorificenza avviene per gradi successivi di merito e non contempla salti fra diversi livelli, salvo quanto indicato all'art. 30.1.
4. Tra la concessione di un grado dell'Onorificenza e quello immediatamente superiore deve intercorrere un periodo di almeno 3 anni.

Art.18 Proposte Assegnazioni

1. La Commissione Benemerenze Sportive può proporre annualmente l'assegnazione delle "Palme al Merito Tecnico" nel seguente numero massimo:
 - a) Palma d'Oro: n. 20
 - b) Palma d'Argento: n. 50
 - c) Palma di Bronzo: n. 100
2. La Giunta Nazionale del CONI, su proposta del Presidente dell'Ente, può assegnare con propria deliberazione diretta, ed eventualmente in aggiunta ai contingenti di cui sopra, "Palme al Merito Tecnico" dei tre gradi, per particolare e straordinaria attività non prevista dal Regolamento.

Art.19 Caratteristiche dell'Onorificenza

1. La "Palma al Merito Tecnico" porta sul recto il simbolo stilizzato dell'Onorificenza caricato dell'emblema del CONI smaltato di blu in un cerchio azzurro; essa ha il diametro di mm.40 ed è sorretta con un nastro largo mm.30 con barra dello stesso metallo della Palma con inciso "al Merito Tecnico"; il nastro è azzurro al centro per mm.20 ed ha su ciascun lato cinque bande verticali, ognuna di mm.1, con i cinque colori dei cerchi olimpici
2. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art. 20 Iscrizione al Registro

1. Insieme alla Onorificenza attribuita viene rilasciato all'assegnatario un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine corrispondente a quello iscritto in apposito Registro in consegna al Segretario Generale del CONI.

Art.21 Ripetizione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Palma al Merito Tecnico" può essere concessa una sola volta per ogni distinto grado.

TITOLO V

Medaglie al Valore Atletico

Art.22 Concessione dell'Onorificenza

1. L'Onorificenza della "Medaglia al Valore Atletico" ha tre distinti gradi e può essere conferita agli atleti italiani che abbiano conseguito i sottoindicati risultati sportivi.

2. La “Medaglia al Valore Atletico” d’oro viene attribuita a coloro che:
 - a) abbiano conseguito titoli (primati e campionati mondiali riconosciuti dalle rispettive Federazioni Internazionali) nelle gare di cui all’art.24, con esclusione di quanto espressamente previsto all’art. 5 punto 1 lettera a);
 - b) si siano classificati al 2° posto di una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici;
 - c) abbiano conseguito risultati agonistici eccezionali in campo mondiale.
3. La “Medaglia al Valore Atletico” d’argento viene attribuita a coloro che:
 - a) si siano classificati al 3° posto in una gara compresa nel programma ufficiale dei Giochi Olimpici, ovvero al 2° o 3° posto in un Campionato mondiale;
 - b) abbiano conquistato un Campionato o primato europeo in una delle prove previste dall’articolo 18.
4. La “Medaglia al Valore Atletico” di bronzo viene attribuita a coloro che:
 - a) siano stati finalisti olimpici, dal 4° all’8° posto;
 - b) siano stati classificati al 4°, 5° o 6° posto in un campionato mondiale;
 - c) siano stati classificati al 2° o 3° posto in un campionato europeo;
 - d) abbiano conquistato un primato italiano assoluto;
 - e) abbiano vinto un titolo italiano assoluto;
 - f) abbiano rappresentato l’Italia per almeno 10 volte negli sport individuali e per almeno 20 volte negli sport di squadra in incontri internazionali ufficiali assoluti.
5. **A partire dal quadriennio olimpico 2005-2008, all’atleta che nel corso della stessa stagione abbia ottenuto prestazioni agonistiche comportanti l’attribuzione di più Medaglie, anche di grado diverso, verrà conferita solo la Medaglia di maggiore prestigio, accompagnata da un Diploma nel quale verranno menzionati tutti i titoli sportivi conquistati nel medesimo anno.**

Art.23

Ripetizione dell’Onorificenza

1. Allo stesso atleta possono essere concesse **nel tempo** più “Medaglie al Valore Atletico” indipendentemente dal loro grado, sino all’ottenimento del Collare d’Oro al Merito Sportivo.

Art.24

Elenchi delle gare

1. All’inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione per le Benemerenze Sportive provvede a determinare gli elenchi che saranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione delle “Medaglie al Valore Atletico”:
 - di concerto con le Federazioni Sportive Nazionali, l’elenco delle gare di ciascuna disciplina, riferite anche alle Discipline Associate alle stesse F.S.N.,
 - d’intesa con la competente struttura designata dal CONI, l’elenco delle gare riferite alle Discipline Associate **direttamente** all’Ente.
2. In caso di disaccordo fra il parere della Commissione e quello delle Federazioni Sportive Nazionali decide la Giunta Nazionale del CONI.
3. Le Federazioni Sportive Nazionali provvedono a segnalare, anche per conto delle proprie Discipline Associate, alla Commissione eventuali variazioni nelle gare riconosciute dalle rispettive Federazioni Internazionali.
Analogamente provvede a renderla il competente Ufficio del CONI per le Discipline Associate allo stesso Ente.

4. La Commissione per le Benemerenze Sportive, ai fini della valutazione delle segnalazioni effettuate dalle Federazioni Sportive Nazionali per la concessione delle “Medaglie al Valore Atletico”, si ispira ai principi riportati nell'allegato n.2 al presente Regolamento.

Art.25

Caratteristiche dell'Onorificenza

1. La “Medaglia al Valore Atletico” porta sul recto il profilo di un atleta e la scritta “Al Valore Atletico”; sul verso il nome del premiato, lo sport oggetto della competizione, la data dell'avvenimento, entro una corona di quercia.
2. Tutte le medaglie hanno il diametro di mm.35 ed uno spessore di mm.2; sulla costa è inciso per esteso: Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
3. La medaglia è unita a un nastro color azzurro chiaro, della larghezza di mm.30, con barra dello stesso metallo della medaglia portante a rilievo l'emblema del CONI (stella e cinque cerchi).
4. L'Onorificenza è realizzata, per i tre gradi previsti, nei seguenti materiali: argento dorato, argento e bronzo.

Art.26

Iscrizione al Registro

1. Insieme all'Onorificenza attribuita viene rilasciato all'atleta un Diploma attestante l'avvenuta concessione con l'indicazione del nome dell'atleta, della motivazione della concessione, della data di rilascio del Diploma nonché del numero d'ordine corrispondente a quello scritto in apposito Registro in consegna al Segretario Generale del CONI.

TITOLO VI

Norme finali

Art. 27

Candidature e segnalazioni

1. Le proposte di candidatura per i diversi gradi della “Stella al Merito Sportivo” e della “**Palma al Merito Tecnico**” e le segnalazioni– attestazioni per i diversi gradi della “Medaglia al Valore Atletico” sono inoltrate alla Commissione per le Benemerenze Sportive sulla base delle disposizioni annualmente impartite dal CONI..
2. Gli Enti abilitati all'inoltro delle candidature e segnalazioni per il conferimento delle Onorificenze sportive sono:
 - a) per la “Stella al Merito Sportivo” le Federazioni Sportive Nazionali, anche nei riguardi delle rispettive Discipline Associate, i Comitati Regionali e Provinciali del CONI; e la competente struttura designata dal CONI per le Discipline Associate direttamente all'Ente;
 - b) per la “Medaglia al Valore Atletico” e per la “**Palma al Merito Tecnico**” le Federazioni Sportive Nazionali, anche nei riguardi delle rispettive Discipline Associate, la competente struttura designata dal CONI per le Discipline Associate direttamente all'Ente.
3. Per le Discipline Associate alle F.S.N. o direttamente al CONI viene demandato alla Commissione Benemerenze Sportive – in prima applicazione del presente Regolamento ed in coerenza con i compiti alla stessa assegnati dall'art. 3 – di formulare di volta in volta specifiche proposte per il conferimento alle stesse delle Onorificenze sopra menzionate in un contesto di armonizzazione nel sistema vigente.

Art.28 Consegna Onorificenze

1. La consegna del “Collare d’Oro al Merito Sportivo” avviene in occasione di apposita cerimonia in Roma di norma entro l’anno di assegnazione del medesimo, salvo deroghe disposte dalla Giunta Nazionale del CONI.
2. Le “Stelle d’oro al Merito Sportivo”, le “Medaglie d’oro al Valore Atletico” e le **“Palme d’oro al Merito Tecnico”** sono inviate ai Comitati Regionali del CONI, mentre le Stelle, le Medaglie e le **Palme** d’argento e di bronzo sono inviate ai Comitati Provinciali del CONI.
3. Ciascun Comitato territoriale del CONI provvede alla successiva consegna ai premiandi delle benemerenze di propria pertinenza organizzando una apposita cerimonia, alla quale sarà dato il più ampio risalto, preferibilmente in una medesima giornata indicata dal CONI.

Art. 29 Revoca Onorificenze

1. La concessione delle Onorificenze sportive può essere revocata dalla Giunta Nazionale del CONI, su proposta motivata della Presidenza del CONI, qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il comportamento dell’assegnatario ed i principi della morale sportiva e comune.

Art. 30 Norme transitorie e finali

1. **Per il primo triennio di concessione della Onorificenza di cui all’art. 16.1, a valere cioè per gli anni 2003 – 2004 – 2005, viene derogata la previsione di cui all’art.17.3.**
2. **I contingenti annuali delle Stelle al Merito Sportivo assegnabili in base alle previsioni di cui all’art. 13.1 decorrono con le assegnazioni attribuite a valere per l’anno 2002.**

Allegato n°1

**PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA
PALMA AL MERITO TECNICO**

Requisiti del Tecnico sportivo:

1. essere un Tecnico federale del massimo livello previsto dalla FSN di appartenenza;
2. operare all'interno di una associazione sportiva o per conto della FSN ovvero essere Tecnico con competenze ed incarichi dirigenziali in ambito tecnico;
3. svolgere l'attività di Tecnico sia in sport riconosciuti professionisti che non riconosciuti professionisti ai sensi della Legge 91/81;
4. aver svolto con continuità attività di Tecnico e con anzianità di tesseramento in conformità a quanto previsto all'art.17 del Regolamento.

Titoli di merito:

1. essere stato un Tecnico federale con la specializzazione per l'attività giovanile;
2. aver pubblicato testi di rilevante interesse per la tecnica sportiva o comunque su argomenti tecnici;
3. eventuali titoli conquistati da propri atleti o l'essere stato Tecnico della nazionale italiana.

Procedure

1. La proposta di candidatura viene avanzata dal Tecnico interessato alla FSN di riferimento e redatta in conformità ai principi sopra menzionati;
2. La segnalazione della candidatura alla Commissione Benemerenze Sportive è di esclusiva competenza della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, dopo il vaglio dell'esistenza dei requisiti prescritti;
3. La valutazione delle segnalazioni-candidature è riservata alla Commissione Benemerenze Sportive e la relativa proposta di assegnazione della Onorificenza tiene conto altresì del contingente numerico generale riservato alla categoria dei Tecnici sportivi.

PRINCIPI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
MEDAGLIE AL VALORE ATLETICO

- 1) Per gli sport non olimpici, facenti capo a Federazioni riconosciute od alle Discipline Associate, la concessione della "Medaglia al Valore Atletico" è limitata, di massima, ai vincitori di gare riconosciute dalle Federazioni Internazionali e per le quali si svolgono ufficialmente campionati mondiali, europei e italiani.
- 2) La validità del titolo di campione italiano assoluto per la concessione della medaglia di bronzo è subordinata al numero minimo di sei avversari per le gare individuali e di quattro per quelle a squadre.
- 3) Per gli sport motorizzati i primati sono generalmente calcolati sulla base del Km. Lanciato.
- 4) Ai fini della concessione della medaglia di bronzo per il campionato italiano nei seguenti sport di squadra:

- Baseball – Softball
- Calcio
- Handball
- Hockey su ghiaccio
- Hockey su pista
- Hockey su prato
- Pallacanestro
- Pallanuoto
- Pallavolo
- Rugby

fermo restando il disposto per le gare a squadre, di cui al comma 2) precedente, vengono premiati gli atleti che hanno preso parte almeno alla metà più uno delle partite del campionato nazionale per l'assegnazione del titolo.

- 5) Sono riconosciuti e premiati con "Medaglie al Valore Atletico" i primati (mondiali, europei e nazionali) assoluti conseguiti su distanze in metri.
I primati mondiali ed europei devono essere stati ufficialmente omologati dalle competenti Federazioni Sportive Internazionali.